

1. Diritto generale applicabile

Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura costituiscono parte integrante del contratto d'opera stipulato tra le parti e hanno validità salvo accordi diversi previsti nel contratto d'opera. Si applica inoltre la norma SIA 380/7, se non in contrasto con le presenti Condizioni generali. Per il resto valgono le disposizioni della norma SIA-118 e del Codice delle obbligazioni svizzero.

2. Disposizioni generali

2.1 Le presenti disposizioni sostituiscono le precedenti Condizioni generali di vendita e di fornitura del 1° giugno 2002.

2.2 Tutta la documentazione dell'offerta, in particolare bozze, disegni, piani e calcoli, che non è stata consegnata dal committente o dal suo rappresentante al fornitore richiedente resta di nostra proprietà e non può essere riprodotta né resa accessibile a terzi o utilizzata commercialmente senza il suo consenso scritto.

2.3 Se la presente offerta non viene presa in considerazione, tutta la relativa documentazione dovrà essere restituita all'impresa concorrente, ad eccezione di quella messa a disposizione dal committente o dal suo rappresentante.

2.4 Per l'estensione e l'esecuzione della fornitura è determinante la nostra conferma d'ordine e, se non contraddittorio, il piano corrispondente. Sempre che il committente non si opponga per iscritto entro 8 giorni lavorativi dall'invio della conferma d'ordine, ovvero entro 5 giorni nel caso di termini di consegna massimi di 10 giorni, le specifiche indicate sono da ritenersi vincolanti.

2.5 Dati tecnici, grafici, misure, allineamenti, schemi unificati e pesi contenuti nei nostri documenti e piani non sono vincolanti se non attinenti a una conferma d'ordine. Eventuali modifiche progettuali restano riservate. I materiali possono essere sostituiti da altri equivalenti.

2.6 Eventuali variazioni d'ordine o annullamenti una volta trascorso il termine di 8 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi di cui al punto 2.5 hanno validità solo se il fornitore si dichiara d'accordo per iscritto.
I costi che ne derivano saranno a carico del committente.

2.7 Se non diversamente concordato per iscritto, il fornitore è autorizzato a trasmettere la corrispondenza e i piani non codificati via e-mail.

3. Prezzi

3.1 Fatto salvo il paragrafo successivo, i prezzi per la fornitura di materiale indicati nel preventivo dei costi si intendono franco luogo di utilizzo a livello del suolo in opera, incluso il montaggio completo dei componenti dal luogo di utilizzo a livello del suolo in opera, esclusi tempi di fermo, interruzioni forzate, prove operative, prestazioni aggiuntive a regia ecc.

3.2 Se la committenza o la relativa direzione dei lavori richiedono riunioni che vanno oltre il normale coordinamento una tantum con rilievo sul posto, il fornitore si riserva il diritto di fatturarli alle tariffe a regia.

3.3 Il contratto d'opera comprende in genere l'esecuzione di un piano esecutivo a cura del fornitore ai fini della produzione. Non è tuttavia previsto alcun obbligo. Se, in seguito a modifiche del progetto definitivo, fosse necessario redigere diverse versioni, il fornitore si riserva il diritto di fatturarle alle tariffe a regia.

3.4 Se, oltre al normale collaudo visivo dei componenti forniti e installati, il committente richiede verifiche funzionali dell'intero impianto (p. es. misurazioni delle portate d'aria) e tali verifiche non sono espressamente indicate nell'estensione della fornitura, esse saranno a carico del committente.

3.5 I lavori non previsti nel preventivo dei costi, in particolare le modifiche o i lavori supplementari eseguiti su richiesta o a causa di una mancata prestazione del

committente, vengono conteggiati in base al tempo impiegato, mentre il materiale utilizzato viene conteggiato alle tariffe a regia.

3.6 Tutti i prezzi indicati nei documenti si intendono IVA esclusa.

4. Condizioni di pagamento

4.1 L'importo indicato nel mandato deve essere pagato secondo le modalità seguenti, senza alcuna deduzione:

1/3 all'ordine, 1/3 alla consegna dei materiali principali/componenti, 1/3 al completamento del montaggio. Il montaggio dei componenti è considerato completo appena gli stessi possono essere messi in funzione in modalità di prova. Se, per motivi non imputabili al fornitore, non è possibile mettere in servizio di prova l'impianto, il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal completamento del montaggio.

4.2 L'interesse di mora è pari all'8% a partire dalla scadenza.

4.3 I costi salariali e i costi di materiale indicati nel preventivo dei costi corrispondono ai prezzi ordinari al momento della presentazione dell'offerta.

4.4 Eventuali aumenti di questi prezzi verranno fatturati al committente in base agli incrementi indicizzati dei costi salariali e dei materiali.

4.5 Le fatture per i lavori a regia devono essere pagate al netto.

4.6 Il committente rinuncia a qualsiasi compensazione e ritenuta totale o parziale degli importi dovuti in base alle disposizioni del presente articolo, anche nel caso in cui dovesse assicurare di poter avanzare eventuali pretese verso il fornitore. I pagamenti dovranno essere effettuati anche in mancanza di materiali irrilevanti, sempre che ciò non renda impossibile la fornitura o necessari dei lavori aggiuntivi.

4.7 Se il committente non ottempera ai propri obblighi, il fornitore potrà inoltrare informazioni sulle sue prassi di pagamento, cedere l'incasso a terzi e subordinare la fornitura di merci e servizi relativi a ordini in sospeso al pagamento di crediti dovuti oppure annullare l'ordine. Il committente rilascia il proprio consenso.

4.8 Se la merce ordinata non viene presa in consegna il giorno concordato, il fornitore sarà autorizzato a fatturare e mettere in scadenza tutta la merce. In merito ai costi derivanti dall'eventuale immagazzinamento, le parti concordano una soluzione consensuale.

5. Scadenze

I termini di consegna e i termini di completamento nel caso di nuove costruzioni o interventi di rinnovo possono essere rispettati solo se lo stato dei lavori di costruzione non ritarda l'inizio del montaggio o non impedisce i lavori di montaggio in altro modo, se le sottostrutture per pavimenti sono posate e se, durante la stagione fredda, l'edificio dispone di finestre e porte esterne.

6. Prestazioni del fornitore

6.1 L'entità delle prestazioni del fornitore si basa in primo luogo sul contratto d'opera stipulato tra le parti e, in via sussidiaria, sulla norma SIA 380/7.

6.2 Il fornitore garantisce al committente in particolare che tutti i lavori saranno eseguiti conformemente alle norme applicate nel settore. Se il fornitore risponde esplicitamente dell'implementazione a regola d'arte dei propri componenti, rilascia una garanzia di sistema per gli stessi.

6.3 Per l'intero impianto si rilascia un termine di garanzia di 12 mesi. Ciò vale anche per i componenti forniti.

6.4 Il termine di garanzia inizia a decorrere dal collaudo dell'impianto ad opera delle parti, in ogni caso al più tardi un mese dopo che il fornitore ne ha segnalato il completamento. Il collaudo si basa sugli artt. 157 ss. della norma SIA-118. Il collaudo con verifica congiunta si basa sul verbale di collaudo del fornitore.

6.5 Per la durata del termine di garanzia, su richiesta scritta del committente il fornitore si impegna a riparare o a sostituire entro scadenza utile tutti i materiali consegnati che, a seguito di vizi di materiale, costruzione o esecuzione, risultino danneggiati o inutilizzabili.

I materiali sostituiti diventano proprietà del fornitore e gli devono essere consegnati dal committente senza alcun risarcimento. Sono escluse ulteriori pretese (in particolare, riduzione, azione redibitoria, perizie).

- 6.6 Se all'impianto vengono effettuate modifiche senza autorizzazione, o se i difetti sono dovuti a manutenzione mancante o insufficiente, il fornitore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità e garanzia.
- 6.7 Durante il periodo di garanzia il fornitore risponde dei danni diretti dovuti a perdite nelle condutture o negli apparati dell'edificio, se tali perdite sono dovute a vizi di materiale o difetti di montaggio. La responsabilità per i summenzionati danni diretti non sussiste se i difetti non vengono segnalati immediatamente al fornitore.
- 6.8 L'ammontare del danno diretto corrisponde ai costi necessari per il ripristino dell'edificio. Il fornitore provvede inoltre alla riparazione o alla modifica dell'impianto.
- 6.9 Fatta eccezione per i danni diretti menzionati al punto 6.7, il fornitore declina qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti, in particolare per danni dovuti a causa di forza maggiore, a fuoco, gelo o requisiti costruttivi non adeguati, ad es. della struttura dell'edificio.
- 6.10 La garanzia è inoltre esclusa per: danni causati dall'impiego di detergenti impropri, danni da corrosione, allacciamento elettrico improprio, protezione insufficiente, fuliggine, azioni chimiche, elettrolitiche ecc.
- 6.11 Sono inoltre esclusi dalla garanzia i materiali esposti a un'usura naturale ordinaria (p. es. lampade, guarnizioni ecc.), oltre che filtri e sporco ordinario.
- 6.12 Il presente contratto comprende solo le prestazioni del fornitore menzionate nel contratto e nella conferma d'ordine. Gli interventi di manutenzione dei componenti non sono inclusi, ma su richiesta possono diventare oggetto di contratti specifici.
- 6.13 I reclami per difetti non giustificati vengono fatturati dal fornitore alle tariffe a regia. Le assicurazioni sulla garanzia vengono calcolate in base all'onere effettivo.

7. Prestazioni del committente

7.1 Le prestazioni e le forniture che, conformemente al contratto d'opera stipulato tra le parti o alla norma SIA 380/7 non devono essere fornite dal fornitore, vanno a carico del committente.

In particolare:

- 7.2 Allacciamento dei componenti forniti alla rete di canali di ventilazione a cura del committente (portate d'aria secondo i dati resi noti dal responsabile del progetto al conferimento dell'ordine).
- 7.3 Allacciamento elettrico delle sorgenti luminose e degli apparecchi elettrici.
- 7.4 Acqua, gas, corrente, illuminazione, per l'installazione e l'eventuale esercizio di prova.
- 7.5 Sospensioni per armadi pensili o basamenti per salamandre e lavori aggiuntivi per il relativo rivestimento.
- 7.6 Rivestimenti o dislivelli non espressamente inclusi nella conferma d'ordine con piano.
- 7.7 Sottostrutture con guide di sospensione per le sospensioni vere e proprie delle aste filettate in presenza di soffitti non portanti o non accessibili (es. soffitti a tavelle). Lavori che devono essere eseguiti da altri professionisti, ad es. lavori di statica, in calcestruzzo, muratura, tinteggiatura e gesso.
- 7.8 Svitatura e riavvitatura ripetute dei componenti, anche durante i lavori di montaggio, se non dovute al sistema.
- 7.9 Interruzioni di montaggio non espressamente menzionate, lavoro notturno, di domenica e nei festivi, tempi di montaggio ridotti.
- 7.10 Trasmissione di informazioni al fornitore per la

modifica successiva della situazione costruttiva o delle condizioni tecnico-funzionali del sistema dell'impianto e assunzione dei costi per le modifiche dei piani dopo il conferimento dell'incarico, p. es. la stesura di schemi quotati extra o dettagli costruttivi.

- 7.11 Approntamento di un locale con serratura da utilizzare come officina di montaggio e magazzino e relativa alimentazione di corrente.
- 7.12 Assicurazione di tutto il materiale e degli attrezzi forniti e depositati in cantiere, contro il furto, l'incendio, i danni da esplosione, acqua e altri eventi naturali, come ruggine o gelo.
- 7.13 In caso di luogo di utilizzo non a livello del suolo, cessione di elevatori e dispositivi per il trasporto di materiali pesanti, compreso il personale necessario per il loro comando. Se il cantiere non è accessibile ai camion, il committente dovrà provvedere per tempo a una possibilità di scarico.
- 7.14 Fornitura e montaggio di una piattaforma con assi o altri possibili dispositivi, se necessari per la protezione di pavimenti od oggetti d'arredo.

8. Mancata corrispondenza con i dati forniti e successive modifiche

- 8.1 Se i dati forniti dal committente al fornitore non corrispondono alla situazione di fatto o se il fornitore non era a conoscenza di situazioni che avrebbero comportato l'impiego di altri materiali o un'altra esecuzione, i costi supplementari dovuti alle modifiche saranno a carico del committente.
- 8.2 In caso di modifiche il committente ne dovrà informare immediatamente il fornitore, facendogli pervenire i piani modificati, compreso l'eventuale nuovo tracciato delle linee elettriche, della ventilazione e delle condotte dell'acqua ecc.
9. **Foro competente**
Le parti concordano che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'adempimento del presente contratto d'opera dovranno essere presentate ai fori competenti presso la sede del fornitore. A scelta il fornitore potrà adire anche presso la sede del debitore.

10. Clausola di deroga

- 10.1 Eventuali condizioni speciali poste dal committente e che siano in contrasto con le presenti Condizioni di vendita e fornitura hanno validità per il fornitore solo se da questi espressamente accettate per iscritto.
- 10.2 Qualora singoli passaggi del contratto d'opera stipulato tra le parti o delle presenti CG dovessero risultare nulli, si dovrà trovare una regola valida che più si avvicini all'esito auspicato; la parte restante mantiene la propria validità.
- 10.3 Per le forniture in Germania e in Austria valgono esclusivamente le condizioni specifiche per la riserva di proprietà.